

La sentenza: le persone malate e depresse Vanno curate, non aiutate a uccidersi

MARCELLO PALMIERI

CONDANNATO IN APPELLO A CATANIA IL PRESIDENTE DI EXIT: INDUSSE UNA DONNA A OTTENERE IL SUICIDIO ASSISTITO IN SVIZZERA L'articolo 580 del Codice penale punisce chi istiga o aiuta qualcuno a suicidarsi. Secondo la Corte Costituzionale, però, tale norma è illegittima dove persegue coloro che collaborano alla morte di una persona in grado di determinare liberamente il proprio pensiero, sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche, sia sottoposta a trattamenti di sostegno vitale. Sono le famose "quattro condizioni" – cui in verità se ne aggiungerebbe una quinta, ovvero la previa sperimentazione di un ciclo di cure palliative – presentate dalla sentenza 241 del 2019, che ha creato una breccia nei granitici divieti del nostro Codice penale. Ma se negli ultimi anni si è posto molto l'accento sull'allentamento del divieto di assistenza al suicidio, una recentissima sentenza ha ricordato che quello stesso articolo 580 continua a punire senza eccezioni chi istiga (e non solo aiuta) una persona a farla finita. A pronunciarla è stata la Corte d'assise d'appello di Catania, che mercoledì ha condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, accusato di aver indotto al suicidio Alessia Giordano. Lei, maestra siciliana di 47 anni, soffriva a livello fisico di una malattia articolare, sotto il profilo psichico di depressione. Tuttavia, non rispondeva alle "condizioni" poste dalla Consulta.

Fatto sta che la donna era entrata in contatto con l'associazione guidata da Coveri – la cui finalità consiste nell'organizzazione dei suicidi in una "clinica" svizzera –, e così, anziché essere spronata a curare le proprie patologie, nel marzo del 2019 era stata indotta a uccidersi con un'iniezione letale in una struttura nel canton Zurigo. Secondo la Procura, che ha effettuato le indagini, Coveri «ha fornito un contributo causale idoneo a rafforzare un proposito suicidario prima incerto e titubante su una persona non affetta da patologie irreversibili benché dolorose, anche perché non ben curate, sfruttando l'influenzabilità della donna per inculcare le sue discutibili idee di suicidio assistito come soluzione alle sofferenze fisiche e morali della vita». In primo grado, il Giudice dell'udienza preliminare aveva assolto l'imputato. Ma il procuratore aggiunto e il sostituto avevano impugnato la sentenza, chiedendo una condanna, richiesta integralmente accolta in appello: tre anni e quattro mesi di reclusione, con la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (per esempio, dunque, non potrà essere nominato tutore o curatore di una persona incapace). Il presidente di Exit ribatte: «La signora era una nostra associata, le abbiamo semplicemente fornito, su sua richiesta, le informazioni che le servivano per prendere una decisione». Al contrario, la famiglia della vittima sostiene che la volontà della congiunta sia stata manipolata da Coveri, posto anche il



Avvenire

fatto che l'organizzazione del suicidio è avvenuta a totale insaputa delle persone a lei più vicine. Al di là delle posizioni private, in ogni caso, i giudici siciliani hanno confermato che l'articolo 580 del Codice penale conserva una sua funzione irrinunciabile: quella di tutelare le persone più fragili. Punibili, dunque, restano sia l'istigazione che l'aiuto nel suicidio: la prima, sempre e comunque; il secondo, con la sola eccezione delle quattro (o meglio cinque) condizioni dettate dalla Consulta. Ma attenzione: ciò non significa che lo Stato, ricorrendo agli elementi previsti dai giudici costituzionali, sia obbligato ad agevolare richieste suicidarie. Semplicemente, deve ritenere non punibili le persone che si siano prestate ad aiutare un uomo o una donna nel compimento dell'estremo gesto. Beninteso: purché non abbiano pure contribuito alla formazione della volontà di morire. Le cose, però, potrebbero cambiare. La Corte Costituzionale, con la sentenza 241, ha pure chiesto al Parlamento di regolare per legge la morte a richiesta. Fatto sta che, quando negli ultimi anni si è discusso di suicidio o eutanasia, in Parlamento non si è mai registrato il convergere di una maggioranza sul tema. E, in una democrazia, a legiferare deve essere l'organo che rappresenta i cittadini. Non il potere giudiziario. RIPRODUZIONE RISERVATA.